

CONVENZIONE TRA COMUNE DI CASALGRANDE E LEPIDA PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRALICCIO

Con la presente scrittura privata tra:

- **COMUNE DI CASALGRANDE**, nella persona del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, Geometra Sorrivi Corrado, di seguito denominato Comune;
- e
- **Lepida ScpA**, con sede legale e operativa in via della Liberazione n. 15, 40128, Bologna (Bo), C.F. e P.Iva 02770891204, nella persona del Direttore Generale Prof. Ing. Gianluca Mazzini, che sottoscrive il presente atto in forza di mandato del CDA D1020_26, di seguito denominato Lepida,

Nel seguito Lepida e il Comune verranno congiuntamente definiti “Parti” e disgiuntamente “Parte”.

PREMESSO CHE:

1. Lepida è la società strumentale in-house degli Enti del territorio dell’Emilia-Romagna a totale ed esclusivo capitale pubblico costituita dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 11/2004 e ss.mm.ii., “Sviluppo regionale della società dell’informazione”, per la fornitura della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni, costituita con obiettivo individuato dalle politiche regionali, tra gli altri, della fornitura in accordo con i Soci di tratte di rete e di servizi nelle aree a rischio digital divide;
2. Lepida è in possesso di autorizzazione generale per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell’articolo 25 del DLGS 259/2003 e ha piena disponibilità di connettività a banda larga e ultra larga su reti a fibre ottiche e radio (nel seguito cumulativamente indicate come “rete Lepida”), aventi punti di accesso alla rete Lepida in diverse aree in digital divide da cedere a fornitori di servizi od operatori di reti di telecomunicazioni, per favorire l’ampliamento dei servizi pubblici di comunicazione elettronica a favore del territorio dell’Emilia Romagna;
3. Il Piano Industriale Triennale di Lepida ScpA 2021 - 2023 contiene azioni per il superamento del Divario Digitale;
4. Lepida, ai sensi della delibera regionale 1907/2010, ha il mandato ad intervenire in nome proprio e per conto di Regione Emilia-Romagna in tutte le attività volte al superamento del divario digitale, all’ottimizzazione delle risorse infrastrutturali e al relativo utilizzo in coerenza con il codice delle comunicazioni elettroniche e relativa concessione a Lepida dell’uso esclusivo e non oneroso delle infrastrutture per telecomunicazioni;
5. Vista la delibera regionale 404/2012 relativa al Progetto Sud Radio che riporta, tra l’altro, la presa d’atto della natura di opera pubblica di interesse regionale del “Progetto Dorsale Sud Radio” in argomento, e, di conseguenza, dell’applicazione ad esso dell’art. 7 della L. R. n. 31 del 2002, e che pertanto lo stesso progetto non è subordinato al rilascio del titolo abilitativo purché, in fase di progettazione definitiva, siano acquisite le necessarie conformità alle norme urbanistiche ed edilizie, di sicurezza, sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica;
6. Con la delibera regionale 1864/2018, relativa alla copertura cellulare nelle aree di montagna, la proprietà dei trallicci è e rimarrà in capo a Regione Emilia-Romagna e quindi, preso atto della qualificazione e della natura di opera pubblica di interesse regionale del progetto “Copertura cellulare mediante trallicci agli Operatori” in argomento, e di conseguenza, dell’applicazione ad esso dell’art. 10 della L.R. n. 15 del 2013 e ss.mm.ii., e che pertanto lo stesso progetto non è subordinato al rilascio del titolo abilitativo purché, in fase di progettazione definitiva, siano acquisite le

- necessarie conformità alle norme urbanistiche ed edilizie, di sicurezza, sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica;
7. Il Comune possiede un terreno in località Monte della Guardia, con buona vista sulle aree limitrofe, sul quale è possibile, rispetto ai piani urbanistici, costruire tralicci per ospitare vari servizi di telecomunicazioni di interesse pubblico;
 8. Lepida ha maturato, con la realizzazione della Dorsale Sud Radio e con l'iniziativa sulla copertura cellulare nelle aree di montagna, una buona esperienza nella identificazione siti, progettazione tralicci, supervisione delle opere di realizzazione, collaudo ed identificazione di operatori che possano offrire servizi Internet e cellulari alla popolazione;
 9. Lepida e il Comune concordano sulla necessità ed utilità di realizzare un traliccio in località Monte della Guardia principalmente per finalità pubbliche, di proprietà di Lepida, con il contributo del Comune.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2 FINALITA' E OGGETTO

1. Costruire un traliccio in località Monte della Guardia razionalizzando tutte le necessità espresse dagli operatori per le coperture nell'area di visibilità;
2. Gestire tale traliccio concedendo spazi a tutti i soggetti richiedenti, favorendo la sicurezza del territorio e lo sviluppo della connettività in aree non ben servite;
3. Mantenere tale traliccio in modo che possa essere utilizzabile nel tempo in sicurezza.

ART. 3 IMPEGNI DEL COMUNE

Con il presente atto il Comune:

1. Mette a disposizione di Lepida Euro 27.000 a titolo di contributo per la realizzazione del traliccio;
2. Identifica Lepida quale soggetto che effettua, nel rispetto delle norme vigenti, la progettazione, la realizzazione e il collaudo del traliccio e dà mandato per tale realizzazione ad agire in nome e per conto del Comune;
3. Identifica Lepida quale soggetto proprietario e gestore unico del traliccio;
4. Si impegna a dare a Lepida, in comodato d'uso gratuito, il terreno per tutta la durata utile del traliccio;
5. Si impegna a garantire presso il traliccio una fornitura elettrica in BT a 220V a servizio delle installazioni di Lepida da almeno 500W.

ART. 4 IMPEGNI DI LEPIDA

Con il presente atto Lepida:

1. Si impegna a realizzare il traliccio e ne diventa unico proprietario, finanziandone la realizzazione;
2. Accetta di progettare, realizzare e collaudare il traliccio, accogliendo il mandato effettuato dal Comune;
3. Accetta di essere il soggetto gestore unico del traliccio, finalizzato alle installazioni per i sistemi di emergenza, per lo sviluppo della Pubblica connettività in aree non ben servite, attività di Ricerca e

- Sperimentazione e non chiedendo alcun onere ai soggetti ospitati se non per le spese vive, le manutenzioni e le eventuali facility offerte;
4. Si impegna ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria del traliccio suddividendo gli oneri tra gli operatori presenti in quota parte alle loro occupazioni, sollevando comunque e sempre i soggetti pubblici e/o i soggetti non economici da tali oneri;
 5. Concede al Comune il diritto di poter montare sul traliccio antenne e apparati per le sue finalità (ad es. apparati di comunicazione riferiti ad impianti di videosorveglianza per la sicurezza del territorio, servizi di protezione civile, Ass.Radioamatori.Italiana (ARI)), previo invio a Lepida del progetto per l'analisi statica dei carichi; .

ART. 5 DURATA E VICENDE DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione ha durata per tutta la vita del traliccio;
2. La Convenzione può essere integrata con ulteriori atti negoziali per la regolazione di specifiche attività ed iniziative di interesse comune i quali, una volta sottoscritti, diventano parte integrante della presente Convenzione;
3. Ogni eventuale modifica e/o integrazione della presente Convenzione è apportata con atto scritto a firma, tra le Parti;
4. E' facoltà delle parti recedere dalla Convenzione dandone comunicazione tramite PEC almeno 180 (centottanta) giorni prima rispetto alla data in cui il recesso dovrà avere effetto; in tal caso, Lepida provvederà a rimuovere gli hardware di propria proprietà o già ammortizzati (compresa la struttura del traliccio) o di cui ritiene necessario l'utilizzo in altri siti.

ART. 6 CONTROVERSIE

1. Eventuali controversie, che dovessero insorgere in relazione al presente atto, saranno devolute alla competente autorità giudiziaria del Foro di Bologna.

ART. 7 TRATTAMENTO DEI DATI

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione della Convenzione e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù della citata normativa.
2. Le Parti si impegnano ad improntare l'eventuale trattamento dei dati connesso all'esecuzione della presente Convenzione nel rispetto dei principi di cui alla vigente normativa in materia (Regolamento UE 2016/679 e D.LGS 196/2003 e smi).

ART. 8 IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

1. La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm.ii., a cura e spese della parte richiedente. Le spese di bollo sono a carico di Lepida.

ART. 9 CLAUSOLA FINALE

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione è stata liberamente negoziata e che pertanto ciascuna singola clausola è stata fatta oggetto di espressa negoziazione tra le medesime, non trovando in alcun modo applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341 e ss. del Cod. Civ..

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alla normativa vigente in materia, in quanto applicabile e compatibile con la natura dell'atto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Gianluca Mazzini
Direttore Generale
LEPIDA SCPA
(f.to digitalmente)

Sorrivi Corrado
Resp. Settore LLPP e Patrimonio
Comune di Casalgrande
(f.to digitalmente)